

COMUNE DI ALBIANO D'IVREA (Prov. TO)

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 1 in data 24 gennaio 2023

Revisore dei conti Filippo Casaro

Il giorno 24 gennaio 2023, il sottoscritto Filippo Casaro, nominato Revisore dei Conti per il periodo 2021-2023 con delibera C.C. n. 34 del 21 dicembre 2020, esamina la documentazione ricevuta dall'Ente per esprimere il proprio parere in ordine alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: **“Approvazione diniego Stralcio parziale dei debiti. Articolo 1, commi 227-229, Legge 197/2022.”**

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

Considerato che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

L'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231.

Lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito.

L'applicazione dello stralcio parziale di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022:

- introdurrebbe una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra i carichi che l'ente ha affidato per la riscossione coattiva all'Agente della riscossione nazionale, rispetto a quelli affidati da enti terzi a concessionari privati o per i quali sono in corso procedure coattive;
- porterebbe ad un mancato incasso di somme relative a sanzioni e interessi;
- avrebbe un impatto negativo sui crediti iscritti nel bilancio dell'ente, considerando che non sono comunque previste somme per rifondere le minori entrate oggetto di annullamento parziale.

Con la proposta di delibera in oggetto si propone la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Visti

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;
- il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del servizio

Tutto ciò premesso:

Il revisore

Esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale "Approvazione diniego Stralcio parziale dei debiti. Articolo 1, commi 227-229, Legge 197/2022."

Il Revisore dei conti – Filippo Casaro

